



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 novembre 2011
(OR. en)**

15965/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0236 (NLE)**

**AVIATION 234
COEST 377
NIS 132**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Federazione russa, dall'altro, in merito ai "Principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale di utilizzazione delle rotte transiberiane" e all'istituzione di un meccanismo di perequazione da parte degli Stati membri

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO
del ...**

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo
in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da un lato,
e la Federazione russa, dall'altro,
in merito ai "Principi concordati ai fini della modernizzazione
del regime attuale di utilizzazione delle rotte transiberiane"
e all'istituzione di un meccanismo di perequazione da parte degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione CS/2007/08202 del 7 maggio 2007 il Consiglio ha autorizzato la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Federazione russa, dall'altro, in merito ai "Principi concordati ai fini della modernizzazione dell'attuale regime di utilizzazione delle rotte transiberiane", unitamente ad una lettera del ministro russo dei Trasporti Sig. Levitin, inviata al vicepresidente della Commissione, Sig. Barrot (l'"accordo"), per risolvere la questione del pagamento dei diritti per il sorvolo della Siberia. A causa di ritardi imprevisti nella firma dell'accordo, alcune date di attuazione devono essere adattate prima della firma finale dello stesso.
- (2) Pertanto, è opportuno adottare una nuova decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo (la "presente decisione").
- (3) È opportuno che l'accordo sia corredato di un meccanismo di perequazione, istituito dagli Stati membri a vantaggio dei vettori dell'Unione interessati e che costituisca un elemento essenziale atto a consentire ai vettori dell'Unione di beneficiare quanto prima degli effetti dell'accordo, evitando nel contempo distorsioni di concorrenza sulle rotte transiberiane durante il periodo transitorio e garantendo la compatibilità con le regole di concorrenza del trattato.

- (4) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea dovrebbe provvedere a notificare alla Federazione russa la successione dell'Unione europea alla Comunità europea.
- (5) L'accordo dovrebbe essere firmato ed applicato a titolo provvisorio, in attesa del completamento delle procedure per la sua conclusione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione dello stesso.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, effettua la notifica seguente:

"In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'"Unione europea"."

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

Per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza dell'Unione, l'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del primo mese dalla data in cui è stata adottata la decisione prevista nell'articolo XII:2 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo all'adesione della Russia all'OMC, in attesa della sua entrata in vigore. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio dell'accordo.

Articolo 5

Gli Stati membri istituiscono, a vantaggio dei vettori dell'Unione, un meccanismo di perequazione descritto nell'allegato. La Commissione sostiene gli Stati membri nella corretta attuazione del meccanismo di perequazione. È effettuata una valutazione dell'impatto economico del meccanismo di perequazione al più tardi 18 mesi dopo l'istituzione del fondo sulla base di uno studio condotto dalla Commissione. Tale valutazione potrà portare a modifiche del meccanismo di perequazione.

Articolo 6

La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio:

- conduce le consultazioni di cui alla sezione V dell'appendice I dell'accordo;
- contribuisce al coordinamento delle posizioni degli Stati membri nell'ambito dei negoziati bilaterali di questi ultimi con la Federazione russa di cui all'appendice I dell'accordo.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Il presidente

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA L'UNIONE EUROPEA
ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E LA FEDERAZIONE RUSSA, DALL'ALTRO,
IN MERITO AI "PRINCIPI CONCORDATI
AI FINI DELLA MODERNIZZAZIONE DELL'ATTUALE REGIME
DI UTILIZZAZIONE DELLE ROTTE TRANSIBERIANE"
E ALL'ISTITUZIONE DI UN MECCANISMO DI PEREQUAZIONE
DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

A. Lettera dell'Unione europea e dei suoi Stati membri

Signora,

Ci preghiamo di fare riferimento ai negoziati tra la Commissione europea e il governo della Federazione russa in merito alla modernizzazione del regime di utilizzazione delle rotte transiberiane. I risultati dei suddetti negoziati sono sfociati nei "Principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale di utilizzazione delle rotte transiberiane", di cui all'appendice I, e nella lettera del 23 novembre 2006 del ministro Levitin al vicepresidente della Commissione, sig. Barrot, di cui all'appendice II.

Abbiamo l'onore di proporLe che, previa conferma della Sua accettazione, la presente lettera, unitamente alle sue appendici, costituiscano un accordo in forma di scambio di lettere, nella versione autentica in lingua russa e nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una lato, e la Federazione russa, dall'altro. L'accordo sarà applicato a titolo provvisorio da entrambe le parti a decorrere dal primo giorno del primo mese dalla data in cui è stata adottata la decisione prevista nell'articolo XII:2 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo all'adesione della Russia all'OMC ed entrerà in vigore dieci giorni dopo il ricevimento dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che conferma l'avvenuto completamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo stesso.

La preghiamo di confermare che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire i sensi della nostra più alta considerazione.

Per l'Unione europea e i suoi Stati Membri

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

L'UNIONE EUROPEA,

Principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale
di utilizzazione delle rotte transiberiane¹

I. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente strumento stabilisce principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale dei sorvoli lungo determinate rotte transiberiane da parte di vettori aerei degli Stati membri della Comunità europea.
2. I principi concordati si fondano sull'ipotesi che la Federazione russa non ha aderito all'accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali firmato a Chicago il 7 dicembre 1944 e, di conseguenza, non è vincolata dagli obblighi imposti da esso né gode dei diritti che esso conferisce.

¹ Ai soli fini dei presenti principi concordati, le rotte transiberiane comprendono le rotte secondo la definizione data dai rispettivi accordi bilaterali per i quali la Federazione russa limita attualmente i sorvoli e impone accordi commerciali fra vettori aerei designati.

II. Modernizzazione del regime

1. Entro il 1° gennaio 2014 cessano di avere efficacia le disposizioni degli accordi bilaterali stipulati dalle rispettive autorità aeronautiche che contengono l'obbligo, per i vettori degli Stati membri della CE, di stipulare accordi commerciali con vettori aerei russi in relazione alle suddette rotte. Conseguentemente, i vettori aerei degli Stati membri della CE non effettueranno più alcun pagamento risultante da accordi commerciali in relazione ai sorvoli, ad eccezione dei pagamenti di cui al punto II.2 dei presenti principi concordati.
2. Entro il 1° gennaio 2014 tutte le tasse e i corrispettivi applicabili per il sorvolo del territorio russo e dei territori dell'Unione europea da parte, rispettivamente, di linee aeree della CE e della Russia saranno commisurati ai costi, trasparenti e che non determineranno discriminazioni fra linee aeree straniere. Tutte le tasse e i corrispettivi saranno pagati alle pubbliche autorità competenti e dovranno essere conformi alle prescrizioni della convenzione di Chicago.

3. Entro la data della revisione degli accordi bilaterali, che avrà luogo come disposto al paragrafo IV.1, il numero delle frequenze dei sorvoli disponibili per ciascuna parte¹ non sarà ridotto. Il numero delle frequenze dei sorvoli disponibili per gli Stati membri della CE comprende le frequenze che i vettori degli Stati membri della CE hanno attualmente preso in affitto dai vettori russi. In pari tempo, gli Stati membri della CE interessati aumenteranno il numero delle frequenze di sorvolo a disposizione della parte russa², in modo che tale numero eguagli il numero delle frequenze di sorvolo disponibili per gli Stati membri, ovvero manterranno l'equilibrio dei diritti derivanti dagli accordi bilaterali sui servizi aerei con la parte russa mediante qualsiasi altro modo accettabile per entrambe le parti.

III. Meccanismo transitorio

1. Per le nuove frequenze di sorvolo su specifiche rotte concordate non è necessaria la preventiva conclusione di accordi commerciali fra i vettori designati, né dalla data di applicazione provvisoria dei presenti principi concordati sono necessari pagamenti³ da questi risultanti.

¹ Ai fini della presente disposizione, si intende per "parte" la Federazione russa o uno degli Stati membri della CE.

² Le frequenze di sorvolo saranno operate da vettori russi come previsto dagli attuali accordi bilaterali fra gli Stati membri della CE e la Federazione russa.

³ I pagamenti risultanti da accordi commerciali comprendono, tra l'altro, i pagamenti per i voli in code sharing, i voli diretti, i trasferimenti di servizi, l'uso di rotte transpolari, gli scali tecnici e l'affitto di frequenze.

2. A decorrere dal primo giorno del settimo mese dalla data di applicazione provvisoria di detti principi concordati, le disposizioni degli accordi bilaterali delle rispettive autorità aeronautiche sono modificate in modo da garantire che

- il diritto dei vettori aerei degli Stati membri della CE di astenersi da fare scalo nel territorio della Federazione russa a norma di un accordo bilaterale non sia soggetto ad alcun accordo commerciale speciale con vettori designati russi, né a pagamenti da questo risultanti;
- qualunque operazione di *code sharing* che utilizzi rotte transiberiane non sia soggetta ad alcun accordo commerciale speciale con vettori designati russi, né a pagamenti da questo risultanti.

Dalla data di applicazione provvisoria dei presenti principi concordati, le autorità aeronautiche non approveranno accordi commerciali stipulati da vettori designati nell'ambito degli attuali accordi bilaterali, qualora i pagamenti superino l'importo pagato nel 2006.

IV. Modalità di applicazione

1. A decorrere dal primo giorno del primo mese dall'avvio dell'applicazione provvisoria dei principi concordati, la Federazione russa e tutti gli Stati membri della CE avvieranno consultazioni, che dovranno concludersi entro sei mesi, allo scopo di garantire che gli accordi bilaterali siano conformi alle disposizioni delle parti II e III dei presenti principi concordati.
2. Nel corso delle consultazioni relative all'utilizzo delle rotte transiberiane, la Federazione russa e gli Stati membri della CE applicheranno i presenti principi concordati.

V. Consultazioni

Le Parti convengono, entro quindici giorni dalla richiesta di avviare consultazioni, di discutere qualsiasi questione connessa all'attuazione dei presenti principi concordati, allo scopo di pervenire ad una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Sig. Jacques Barrot
Vicepresidente della Commissione europea
Commissario per i Trasporti
Bruxelles

Signor Vicepresidente,

il ministero dei Trasporti della Federazione russa accoglie con favore la cooperazione con la Commissione europea nel quadro del *Working Aviation Group* del dialogo Russia-UE sui trasporti.

Il ministero intende promuovere la cooperazione nel settore dell'aviazione tra la Russia e l'UE.

Le autorità aeronautiche della Federazione russa intendono proseguire nella loro politica attuale di favorevole presa in considerazione delle richieste avanzate dagli Stati membri della Comunità europea in merito all'aumento del numero delle frequenze di sorvolo ottenute nel contesto di negoziati bilaterali tra le rispettive autorità aeronautiche nazionali. Nell'ambito degli accordi bilaterali che potrebbero essere stipulati nel corso di tali negoziati le autorità aeronautiche della Federazione russa sono disposte ad incrementare il numero delle frequenze di sorvolo in base al principio del reciproco vantaggio e delle pari opportunità, tenuto conto delle capacità di navigazione aerea delle rotte rispettive.

Nel corso di tali negoziati, l'autorità aeronautica della Federazione russa prenderà in considerazione, tra l'altro, i diritti disponibili per i vettori aerei degli Stati membri della CE per le operazioni dirette ad un paese terzo su rotte in partenza dal loro territorio nazionale. L'aumento del numero delle frequenze di sorvolo avrà luogo in conformità con i principi generali dell'equilibrio generale degli interessi di entrambe le Parti, con il principio che la capacità deve essere commisurata alle esigenze del traffico fra i paesi di origine e di destinazione, nonché del traffico dell'area attraversata dai servizi convenuti e del transito dei voli di linea.

Le richieste debitamente motivate degli Stati membri della CE continueranno ad essere esaminate in buona fede e alla luce di criteri ragionevoli.

Voglia gradire, Signor Vicepresidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Igor LEVITIN

B. Lettera della Federazione russa

Signor,

Mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

"Ci pregiamo di fare riferimento ai negoziati tra la Commissione europea e il governo della Federazione russa in merito alla modernizzazione del regime di utilizzazione delle rotte transiberiane. I risultati dei suddetti negoziati sono sfociati nei "Principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale di utilizzazione delle rotte transiberiane", di cui all'appendice I, e nella lettera del 24 novembre 2006 del ministro Levitin al vicepresidente della Commissione, sig. Barrot, di cui all'appendice II.

Abbiamo l'onore di proporLe che, previa conferma della Sua accettazione, la presente lettera, unitamente alle sue appendici, costituiscano un accordo in forma di scambio di lettere, nella versione autentica in lingua russa e nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una lato, e la Federazione russa, dall'altro. L'accordo sarà applicato a titolo provvisorio da entrambe le parti a decorrere dal primo giorno del primo mese dalla data in cui è stata adottata la decisione prevista nell'articolo XII:2 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo all'adesione della Russia all'OMC ed entrerà in vigore dieci giorni dopo il ricevimento dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che conferma l'avvenuto completamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo stesso.

La preghiamo di confermare che il Suo governo è d'accordo su quanto precede."

Mi pregio confermarLe che quanto precede è accettabile per il mio governo e che la Sua lettera, comprese le appendici e la presente lettera costituiscono un accordo conforme alla Sua proposta.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Federazione russa

MECCANISMO DI PEREQUAZIONE

1. Il meccanismo di perequazione costituisce parte integrante della decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo. Esso mira a evitare distorsioni e a condividere, durante il periodo transitorio, i vantaggi derivanti dalle nuove frequenze previste nell'ambito dell'accordo.
2. Il meccanismo di perequazione si basa sui principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
3. È istituito un fondo per la redistribuzione degli utili risultanti dall'accordo fra tutti i vettori partecipanti.
4. Tuttavia, a decorrere dalla data della firma dell'accordo, ma non prima dell'istituzione del fondo, gli Stati membri, ai fini della gestione delle rotte contemplate dall'accordo, designano o autorizzano in altro modo soltanto i vettori che partecipano al meccanismo di perequazione. I vettori devono fornire all'autorità preposta alla designazione o ad altro tipo di autorizzazione le opportune informazioni sulla loro partecipazione al meccanismo di perequazione.

5. Gli Stati membri cooperano pienamente per realizzare l'obiettivo del meccanismo di perequazione.
6. Tutte le definizioni pertinenti ai fini del meccanismo di perequazione sono allineate alle definizioni contenute nei Principi concordati quali sono applicati negli accordi bilaterali.
7. Il meccanismo di perequazione giunge a termine al più tardi il 31 dicembre 2013.

Gli Stati membri convengono che al meccanismo di perequazione si applicano le seguenti norme dettagliate:

1. Tutti i vettori designati o in altro modo autorizzati dagli Stati membri dell'UE a svolgere operazioni di trasporto passeggeri e merci sulle rotte sopra citate partecipano al meccanismo di perequazione.
2. Il meccanismo di perequazione copre tutte le nuove frequenze, conformemente alla definizione contenuta nei Principi concordati e garantisce che eventuali voli in code sharing effettuati da un vettore che vende il servizio non siano soggetti a siffatti pagamenti.

3. Il meccanismo di perequazione è strutturato per paese o territorio di destinazione (Giappone, Cina, Corea, Hong Kong, Filippine, Taiwan) e saranno creati "box" separati per la perequazione sulle rotte contemplate dagli accordi verso tali paesi o destinazioni: UE – paese/territorio di destinazione: per ogni nuova operazione da qualsiasi punto nell'UE verso qualsiasi punto
- a) in Giappone ("box Giappone")
 - b) in Cina ("box Cina")
 - c) a Hong Kong ("box Hong Kong")
 - d) in Corea del Sud ("box Corea del Sud")
 - e) nelle Filippine ("box Filippine")
 - f) a Taiwan ("box Taiwan").
4. Per ciascun box geografico, è stabilito un unico importo di base separato per il trasporto di passeggeri e uno per il trasporto di merci. L'importo di base corrisponde al pagamento medio (previa applicazione di una riduzione del 5%) effettuato da un qualsiasi vettore operante nel box in questione durante la stagione IATA prima dell'applicazione dei "principi concordati", a norma del suo accordo commerciale con un vettore russo per operare su rotte transiberiane.

5. Ogni vettore che opera una nuova frequenza che, a norma dei "principi concordati", sia esente da pagamenti versa l'importo di base al fondo pertinente. I vettori pagano solo per le frequenze e/o i voli effettivamente operati.
6. Dopo ciascuna stagione IATA, tutti i vettori dell'Unione che operano sulle rotte contemplate dall'accordo ricevono un rimborso proporzionale per box, corrispondente al numero di frequenze operate dal vettore in questione. Il rimborso a un vettore Y è calcolato in euro come segue: $(\text{somma totale nel box}) / (\text{numero totale di frequenze operate nel box}) \times (\text{numero di frequenze operate dal vettore Y}) = (\text{rimborso al vettore Y})$.
7. I pagamenti per il meccanismo di perequazione sono effettuati in euro su base stagionale e al più tardi tre mesi dopo la corrispondente stagione IATA.
8. Qualora un vettore dell'Unione cessi di operare frequenze che erano incluse nel calcolo originario dell'importo di base, sarà detratto il corrispondente numero di frequenze. In caso di code sharing, nel meccanismo di perequazione sono prese in considerazione solo le operazioni di un vettore che operi nell'Unione.
9. Un vettore non può ricevere un rimborso per destinazione più elevato dell'importo versato al fondo e/o al vettore o ai vettori russi designati. I rimborsi in eccesso sono riversati nel box geografico.

10. Qualora, alla data della firma dell'accordo, un vettore non sia tenuto a effettuare pagamenti per operazioni verso uno dei paesi/territori di destinazione di cui al paragrafo 3, le corrispondenti frequenze operate sono detratte dal calcolo dell'importo di base per il box geografico. Il vettore non è tenuto a pagare per le frequenze operate precedentemente all'applicazione dei "principi concordati". Deve tuttavia pagare al fondo per ogni nuova frequenza conformemente alle regole dettagliate del meccanismo di perequazione.

Gestione del fondo

Il fondo è gestito da un organismo indipendente scelto dall'industria (in seguito denominato "il gestore"). Tutte le spese di gestione sono sostenute dai vettori partecipanti, in proporzione al numero di frequenze operate sulle rotte contemplate dall'accordo, secondo principi ragionevoli e non discriminatori.

I vettori che partecipano al meccanismo di perequazione inviano al gestore tutte le informazioni pertinenti sulle frequenze o sui voli e/o sui pagamenti fatti alla parte russa. Il gestore garantisce il rispetto dei requisiti di riservatezza dei dati. Il gestore elabora una relazione annuale e la mette a disposizione della Commissione e degli Stati membri, come pure (escludendo i dati riservati) di tutti i partecipanti.

Lingue

Il testo del meccanismo di perequazione è redatto nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, tutte facenti egualmente fede.